



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 70 del 27/06/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2003, n. 778

Regolamento (CE) n. 1148/2001 e DM 28.12.2001 concernere i controlli di conformità alle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi. Approvazione schema di convenzione con l'AGEA.

L'Assessore all'Agricoltura, Riforma Fondiaria, Alimentazione, Foreste, Acquacoltura, Caccia, Pesca, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Alimentazione e Tutela, confermata dal Dirigente Responsabile dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Ispettorato Compartimentale Agricoltura, Alimentazione, riferisce:

Il Reg. (CE) n. 1148/2001 dispone che gli Stati membri eseguano i controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del Reg. CE n. 2200/96. Tra l'altro il suddetto regolamento prevede che sia individuato e comunicato alla Commissione europea l'organismo responsabile del controllo e sia istituita la banca dati degli operatori del settore degli ortofrutticoli.

Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali con decreto 28 dicembre 2001 ha emanato disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, con riguardo ai seguenti aspetti:

- a) individuazione dell'autorità incaricata al coordinamento e degli organismi responsabili del controllo;
- b) costituzione della banca dati degli operatori del settore degli ortofrutticoli;
- c) attività e procedure dei controlli di conformità sul mercato interno e nelle fasi di importazione ed esportazione;
- d) individuazione e certificazioni dei prodotti destinati alla trasformazione industriale.

Il decreto ministeriale 28.12.2001, all'art. 3 stabilisce che:

- l'Autorità incaricata del Coordinamento è il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con il compito, tra l'altro, di stabilire per ciascuna campagna di commercializzazione, d'intesa con gli Organismi di controllo (le Regioni e le Province autonome), il programma delle attività;
- gli organismi responsabili dell'esercizio delle attività legate ai controlli di conformità sono le Regioni e le Province autonome.

Inoltre, il decreto dispone che ai fini della costituzione della citata banca dati nazionale gli operatori che prendono parte alla commercializzazione degli ortofrutticoli presentino apposita domanda di iscrizione.

Il provvedimento detta modalità per l'attuazione dei controlli e, in particolare, allo scopo di rendere uniforme l'attività svolta dalle regioni stabilisce che il Ministero d'intesa con la Conferenza Stato Regioni predisponesse uno specifico manuale operativo delle procedure ai fini dell'espletamento dei controlli.

L'articolo 10 del DM in questione prevede che il Ministero assicuri la graduale transizione dal sistema di controllo precedente a quello previsto dal medesimo D.M. 28 dicembre 2001 e infine dispone che, le Regioni assicurino l'attivazione di una adeguata struttura dotata delle risorse strumentali e umane,

necessarie per lo svolgimento dell'attività relativa ai controlli di conformità dei prodotti ortofrutticoli, in tutte le fasi della commercializzazione.

Il Decreto legislativo 10 dicembre 2002 n. 306 ha emanato norme sugli aspetti sanzionatori per le violazioni delle disposizioni comunitarie e nazionali relative ai controlli di conformità.

Riguardo l'attuazione del D.M. 28 dicembre 2001 e l'applicazione del D.Lvo n. 306 del 10 dicembre 2002 la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome ha evidenziato che l'attuale quadro normativo pone in capo alle Regioni la competenza allo svolgimento dei controlli, ma non ha provveduto a trasferire alle regioni le risorse di personale, strumentali e finanziarie necessarie per l'espletamento dei controlli stessi e pertanto, sottolinea al Governo la necessità e l'urgenza che sulla specifica materia dei controlli relativi ai prodotti agricoli e agroalimentari intervenga una norma di legge che definitivamente faccia chiarezza sui soggetti in capo ai quali porre la responsabilità dei controlli e sulle risorse finanziarie da trasferire, necessarie per poter effettuare i controlli stessi. Inoltre, nel corso di riunioni a livello tecnico tra i rappresentanti delle Regioni, del Ministero e dell'AGEA è stato fatto rilevare che comunque le regioni nell'immediato non potevano procedere ai controlli in mancanza di strumenti fondamentali per il loro svolgimento, ossia la costituzione della banca dati degli operatori, la predisposizione del manuale operativo delle procedure, la non intervenuta intesa con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, autorità di coordinamento, sul programma delle attività di controllo.

Ciò stante il Ministro con D.M. 3 luglio 2002 ha prorogato al 1° marzo 2003 il termine per la presentazione delle domande di iscrizione nella banca dati nazionale da parte degli operatori ortofrutticoli e nelle more della definizione dell'organizzazione delle attività dei controlli, con direttiva del 30 dicembre 2002, ha predisposto che l'AGEA assicuri la continuità dell'attività dei controlli di conformità anche mediante atti convenzionali da stipularsi con organismi terzi, con oneri a carico del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Successivamente il Comitato tecnico permanente degli Assessori delle Regioni del 19 febbraio 2003 ha concordato con il Ministro delle Politiche Agricole che, nelle more della ridefinizione dell'assetto dei controlli ai sensi della delega concessa dal Parlamento, le Regioni potevano stipulare una Convenzione con l'AGEA per l'esercizio dell'attività di controllo e l'AGEA a sua volta si sarebbe avvalsa dell'ICE per lo svolgimento effettivo dei controlli in questione.

Conseguentemente in data 27 marzo 2003 la Conferenza Stato - Regioni ha espresso l'intesa sullo "Schema di manuale delle procedure dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2001" e in data 14 aprile 2003 il Comitato tecnico permanente in materia di agricoltura ha approvato lo "Schema di Convenzione AGEA - Regioni e Province autonome" allegato A al presente atto, "in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi (D.M. 28 dicembre 2001)".

Si precisa che sia il manuale delle procedure che la convenzione con l'AGEA sono validi limitatamente per l'anno 2003, in attesa che si completi l'iter per la definizione dei seguenti aspetti:

- il personale (funzioni, formazione, aggiornamento, mezzi e finanziamento);
- la banca dati (completamento delle procedure, progettazione e messa in rete finalizzata all'implementazione, alla sperimentazione, alla modifica e al controllo);
- il controllo (attività esecutive e contenzioso); sui quali sta lavorando un apposito gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Ministero, delle Regioni e dell'AGEA.

Pertanto, si è ritenuto necessario e doveroso:

- dare alla Giunta regionale l'informativa sullo stato dell'attuazione della complessa normativa sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;
- proporre così come si propone, l'approvazione dello schema di convenzione con l'AGEA "allegato A al presente provvedimento", per lo svolgimento dei controlli in questione per l'anno 2003;

- riservarsi di presentare alla Giunta proposte normative e/o amministrative per la completa assunzione in capo alla Regione della responsabilità dei più volte citati controlli a partire dal 1° gennaio 2004.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

L'Assessore all'Agricoltura, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art.4 comma 4 lett. K della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore all'Agricoltura;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario istruttore, del Dirigente dell'Ufficio e del Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore all'Agricoltura che qui di seguito si intende come integralmente riportata;

di approvare lo schema di convenzione AGEA - Regioni e Province autonome in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofruttili freschi, allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

di dare mandato al Dirigente del Settore I.C.A. e Alimentazione di provvedere alla stipula ed alla firma della predetta convenzione;

di incaricare la Segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art.6, lett. g) della L.R. n. 12/94;

di dichiarare il presente provvedimento atto immediatamente esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

Allegato A

Addì, _____ del mese di _____ dell'anno 2003

CONVENZIONE

TRA

La Regione Puglia con sede in Bari alla Via Lungomare Nazario Sauro n. 47 (codice fiscale 80017210727) rappresentata dal dott Domenico Renna nato a Rutigliano il 19.05.1940, Dirigente del Settore Ispettorato Compartimentale Agricoltura e Alimentazione, a ciò delegato dalla Giunta regionale in attuazione della L.R. n. 7/97 e della deliberazione della, medesima Giunta n. 3261/98 di seguito denominata "Regione"

e

l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con sede in Roma, Via Palestro n. 81, (cod. fisc. 01137070585) rappresentata dal Commissario straordinario Avv. Antonio Buonfiglio; tale Agenzia nel prosieguo del presente atto sarà più semplicemente denominata "AGEA";

VISTO

- il Reg. (CE) n. 2200/96 del 28 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni, disciplinante l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;
- il Reg. (CE) n. 1148/2001 del 12 giugno 2001, e successive modifiche, disciplinante i controlli di conformità alle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi sul mercato interno e nella fase di esportazione e di importazione;
- il D.M. 28 dicembre 2001, modificato dal D.M. 3 luglio 2002, relativo alle disposizioni nazionali d'attuazione del Reg. (CE) n. 1148/2001;
- il Decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 recante disposizioni sanzionatorie, in attuazione del regolamento n. 1148/2001, a norma dell'art. 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39;
- la legge 7 agosto 1990 n.241, che disciplina, tra l'altro, i rapporti tra pubbliche amministrazioni;
- la direttiva all'AGEA del ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 38822, del 30 dicembre 2002;

CONSIDERATO CHE

- il D.M. 28 dicembre 2001, modificato dal D.M. 3 luglio 2002, ha individuato nel Ministero stesso l'autorità incaricata del coordinamento e nelle Regioni e nelle Province autonome gli organismi responsabili del controllo;
- Tenuto conto delle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Permanente di coordinamento in materia di Agricoltura nella seduta del 19 febbraio 2003, il Capo di Gabinetto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, con nota n. 31554 del 25 febbraio 2003, nelle more dell'esercizio della delega legislativa in materia di riordino complessivo dei controlli, ha assunto l'orientamento che le Regioni,

responsabili dell'accertamento delle violazioni e della erogazione delle relative sanzioni, trasferiscano all'AG.E.A. per l'anno 2003, mediante apposita convenzione, la funzione relativa all'attività dei controlli, con oneri a carico del Ministero stesso, sulla base del Manuale operativo;

- è stato predisposto, di concerto tra le parti, il Manuale operativo che disciplina le procedure ed i controlli di conformità alle norme comuni di qualità sui prodotti ortofrutticoli;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE

ART. 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Oggetto

La Regione affida all'AG.E.A., senza oneri a suo carico, la funzione relativa alle attività legate ai controlli di conformità alle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli destinati al consumo, commercializzati sia sul mercato interno, sia da e per i Paesi terzi, e detenuti dagli operatori in tutte le fasi della commercializzazione, ivi compreso il commercio al dettaglio.

ART. 3

In base a quanto esposto nelle premesse, i controlli di cui al precedente art. 2, vengono effettuati dall'AG.E.A. nei tempi e con le modalità previste nel Manuale operativo che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Per lo svolgimento dei compiti affidati con la presente convenzione, le parti sin d'ora convengono che l'AG.E.A. continuerà ad avvalersi, attraverso la stipula di apposito atto, dell'istituto per il Commercio con l'Estero.

ART. 4

La presente convenzione è valida per l'anno 2003 e può essere prorogata, alla scadenza, con semplice scambio di corrispondenza.

ART. 5

Il presente atto è redatto in n. di 3 (tre) fogli, è in n. 2 (due) copie originali su carta semplice, è composto di n. 5 articoli. La presente convenzione è esente da bollo ai sensi del DPR. n. 649/70.

